

Istituto Comprensivo N. 2 di Ortona

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Premessa

Le norme del presente Regolamento, nell'ambito dell'annuale Piano dell'Offerta Formativa di questo Istituto, si applicano in tutto l'edificio scolastico di ciascun plesso di Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo grado, nelle sue adiacenze e lungo tutto il tragitto tra scuola e casa dell'alunno e viceversa.

Riferimenti normativi

- T.U. 297 / 1994: art. 328;
- “Statuto delle studentesse e degli studenti“, istituito con D.P.R. n. 249 del 24-06-1998;
- D.P.R. 21-11-2007, n. 235 e D.P.R. 22-06-2009, n. 122.

A. comportamento degli alunni

a.1 fuori della scuola

Gli alunni devono comportarsi con senso di responsabilità e di prudenza, rispettando scrupolosamente le norme della circolazione stradale. Si raccomanda in particolare di non percorrere la strada appaiati, non attraversare all'improvviso, non trattenersi e non giocare con i compagni in mezzo alla sede stradale e non ostacolare la circolazione, specie in prossimità della scuola.

a.2 ingresso e uscita

- Ogni alunno deve rigorosamente rispettare l'orario di ingresso; inoltre non è consentito depositare zaini o altro materiale nell'atrio e poi lasciare l'edificio per intrattenersi all'esterno della scuola. L'ingresso nelle aule è consentito al suono della campanella e deve avvenire ordinatamente e senza particolare confusione. Si raccomanda di salire o scendere le scale senza correre e di essere attenti ad altre persone che stanno facendo altrettanto; ogni alunno deve recarsi nella propria aula senza attardarsi lungo le scale o nei corridoi.
- All'uscita le classi vengono accompagnate dall'insegnante dell'ultima ora in fila fino al portone di uscita dall'edificio scolastico. Si raccomanda in particolare di non affollarsi in troppi sulle scale ed in prossimità del portone di uscita.
- Gli alunni della Scuola Primaria, all'uscita, saranno affidati dai docenti ai genitori o loro delegati.
- Gli alunni della Scuola Secondaria escono al termine delle lezioni autonomamente.
- Se necessario, il personale ausiliario coadiuva nelle operazioni di uscita.
- Durante gli Esami di Stato di fine Primo Ciclo gli alunni escono autonomamente alla fine delle proprie prove.

a.3 in classe

- Ad ogni alunno viene assegnato, dal consiglio di classe, un posto che non si può cambiare senza autorizzazione o disposizione degli insegnanti.
- L'uscita dall'aula deve essere sempre autorizzata dall'insegnante è comunque vietato uscire dall'aula durante gli intervalli tra una lezione e l'altra e nella momentanea assenza dell'insegnante al cambio dell'ora.
- Non è consentito agli alunni trattenersi a conversare nei servizi igienici, nei corridoi e fermarsi dinanzi alla porta di un'aula non propria. L'alunno che si reca fuori della propria aula deve rientrarvi nel più breve tempo possibile, senza arrecare disturbo alla lezione.

- All'inizio di ogni lezione, all'entrata dell'insegnante, e, durante le lezioni, se entra altro personale della scuola, gli alunni sono tenuti a levarsi in piedi (senza far rumore) in segno di saluto e ad attendere un cenno per rimettersi a sedere.
- Ogni alunno è tenuto a presentarsi a scuola fornito di tutto l'occorrente per le attività didattiche previste nella giornata, a seguire le lezioni con diligente attenzione e a mantenere un comportamento di compostezza che eviti qualsiasi disturbo alla lezione ed ai compagni.
- Non è consentito mangiare o masticare alcunché durante le lezioni, al di fuori dei 10 minuti di intervallo. In caso di dimenticanza, non è consentito ai genitori portare il materiale scolastico o altro durante l'orario scolastico.
- **L'eventuale telefonino cellulare in possesso degli alunni va tenuto spento**, in caso di necessità l'alunno può comunicare con i genitori tramite il telefono della Scuola; **si sconsiglia comunque di portare i telefoni cellulari**. L'alunno sorpreso ad usare il telefono cellulare verrà sanzionato con ammonizione scritta sul registro di classe e notificata alla famiglia e il telefono verrà ritirato e consegnato al Fiduciario fino alla fine delle lezioni; i genitori ritireranno il telefono direttamente dal Fiduciario di plesso.
- Ogni alunno ha il dovere di custodire con diligenza i libri, i quaderni ed ogni altro materiale didattico di sua proprietà, non arrecare il benché minimo danno al materiale agli altri compagni, non danneggiare né sporcare l'arredo scolastico che, si ricorda, è un bene di tutti.
- Si raccomanda di non portare a scuola oggetti o materiali non attinenti l'attività didattica; in particolare, è vietato introdurre a scuola materiali atti a scherzi, petardi di qualsiasi genere (anche se consentiti ai minori di anni 14) ed oggetti pericolosi in genere.
- Non è consentito gettare carte o altro materiale al di fuori degli appositi cestini presenti in ogni aula ed in altri locali della scuola.
- **È assolutamente vietato scrivere, disegnare, sporcare in qualsiasi modo sull'arredo, sui pavimenti e sui muri in tutto l'edificio scolastico e nelle sue adiacenze.**
- In caso di danni o guasti arrecati all'arredamento e / o alle attrezzature o impianti della scuola, i responsabili saranno chiamati a risponderne per risarcire economicamente il danno arrecato e puniti a norma del regolamento di disciplina di cui all'art. 328 del T.U. 297 / 94 (Vedi "punizioni disciplinari").
- È assolutamente vietato sporgersi dalle finestre, buttare qualsiasi cosa dalle stesse.
- È dovere di ogni alunno far firmare sul proprio diario ai genitori le comunicazioni del Dirigente Scolastico, degli insegnanti e le qualifiche dei compiti.

a.4 l'intervallo

- Durante i 10 minuti di norma concessi tra la seconda e la terza ora di lezione per "ricreazione", gli alunni possono uscire dall'aula nel corridoio dello stesso piano, con vigilanza da parte dell'insegnante della seconda ora di lezione, che, comunque, è tenuto alla sorveglianza durante tale periodo. **In ogni caso è fatto divieto di cambiare piano.**
- Durante l'intervallo l'alunno deve affrettarsi a consumare la propria colazione, e può recarsi ai servizi igienici: si raccomanda l'uso corretto e civile di tali servizi.
- Il comportamento di ogni alunno dev'essere improntato alla prudenza ed al rispetto degli altri, evitando corse, spinte, sgambetti, scherzi pericolosi o uso improprio dell'attrezzatura scolastica.
- Si raccomanda l'uso corretto dei servizi igienici, all'interno dei quali è vietato trattenersi più del necessario.

B. uso degli spazi scolastici

L'accesso agli altri spazi scolastici (aule speciali, biblioteca, palestra, sala computer) è regolamentato come segue:

- se l'intera classe deve recarsi in uno degli spazi suddetti, va accompagnata dall'insegnante interessato o incaricato; durante il trasferimento la scolaresca deve muoversi con ordine e senza arrecare disturbo alle lezioni che si svolgono nelle altre classi;
- se uno solo o pochi alunni devono recarsi in uno degli spazi suddetti, vanno accompagnati da un bidello incaricato dall'insegnante.

Durante le lezioni svolte negli spazi in questione valgono le medesime regole di comportamento delle lezioni in classe.

- **L'ingresso alla palestra** per lo svolgimento della lezione è consentito solo indossando indumenti idonei (tuta e scarpe da tennis). Negli spogliatoi prepararsi, senza confusione, senza dare fastidio ai compagni e senza perdere tempo. Essere muniti di calzature e di indumenti idonei alla pratica sportiva, portati da casa in apposito sacchetto. Evitare di lasciare negli spogliatoi soldi od oggetti di valore, di cui la scuola non risponde in caso di furto; è possibile consegnarli, prima dell'attività, al professore o al collaboratore scolastico, che avranno cura di conservarli e restituirli al termine della lezione.
- Durante la consumazione dei pasti, **a mensa**, sedere composti al proprio posto, non alzare la voce, rispettare il proprio e l'altrui cibo.
- Non alzarsi da tavola senza il permesso dell'insegnante e non prima di aver terminato il pranzo.
- Non è consentito uscire da scuola durante il periodo di interscuola, intercorrente tra la fine del pranzo e la ripresa delle lezioni pomeridiane.
- Gli alunni non sono autorizzati a richiedere ai collaboratori fotocopie da effettuare presso la fotocopiatrice della scuola.
- È vietato pretendere dal personale ausiliario lavori e prestazioni che non rientrino nelle mansioni proprie di tale personale.

C. comportamento in caso di emergenza

All'interno di ogni aula sono affissi avvisi sulle modalità di comportamento da tenere nei casi di emergenza. Ogni alunno è tenuto a conoscere dette modalità e ad osservarle con scrupolo; in ogni caso:

- **mantenere la calma;**
- **seguire le indicazioni del personale docente o non docente presente al momento dell'emergenza;**
- **evitare di gridare e di correre;**
- **aiutare i compagni eventualmente in difficoltà.**

D. ritardi e uscite anticipate, assenze e giustificazioni

- L'alunno che arriva in ritardo a scuola può essere ammesso alle lezioni solo con l'autorizzazione del Dirigente Scolastico o di persona da quest'ultimo incaricata, in ogni caso i permessi di uscita anticipata e di ingresso posticipato devono essere richiesti personalmente dai genitori o loro delegati. Dopo otto (8) ritardi o uscite anticipate durante l'anno scolastico, salvo motivi di salute documentati, l'alunno verrà sanzionato con l'abbassamento del voto di comportamento.
- Quanto sopra stabilito vale anche per le ore pomeridiane di lezione.
- Si raccomanda in ogni modo, tutte le volte che sia possibile, di usare le ore pomeridiane per visite mediche, vaccinazioni ecc. riguardanti gli alunni.
- Ogni assenza ingiustificata costituisce una grave mancanza verso la disciplina della scuola e viene

- esplicitamente considerata elemento negativo ai fini della valutazione complessiva e finale.
- Gli alunni che si assentano dalle lezioni sono ammessi in classe previa **giustificazione**, di norma scritta su apposito libretto, da parte di un genitore, da presentare all'insegnante della prima ora di lezione, che annoterà sul registro di classe l'avvenuta giustificazione.
 - **Non è ammesso tardare la presentazione di suddetta giustificazione oltre il giorno successivo a quello di rientro.** In caso di mancata giustificazione entro tale termine il docente della prima ora avviserà il fiduciario di plesso che contatterà la famiglia per effettuare la giustificazione nei più brevi tempi possibili; tuttavia dopo due assenze ingiustificate scatterà la prevista sanzione disciplinare: richiamo scritto, sul registro di classe e sul libretto (la sanzione sarà comunicata alla famiglia).
 - L'alunno che sia rimasto assente per malattia per più di cinque giorni deve aggiungere alla giustificazione di cui sopra una dichiarazione del medico curante che attesti l'idoneità alla frequenza scolastica. Eventuali assenze prolungate che, secondo la normativa vigente, potrebbero invalidare l'anno scolastico, devono essere giustificate con presentazione di certificato di malattia da consegnare non oltre i 10 giorni dal rientro in classe, al fine di ottenere eventuale deroga al limite di assenze accettabile.
 - In caso di sciopero dei docenti, di norma preavvisato alle famiglie, è giustificata l'assenza degli alunni limitatamente alle ore di sciopero annunciato e non oltre. Le famiglie, il giorno del rientro a Scuola, sono comunque tenute a presentare "la richiesta di giustificazione" solo per comunicare le reali motivazioni dell'assenza dell'alunno nella giornata di sciopero.
 - Si raccomanda di limitare al minimo indispensabile il ricorso ad assenze 'per motivi di famiglia', per non recare ritardi rispetto al corretto andamento didattico degli alunni.
 - Di norma non è consentita l'assenza superiore ai 5 gg. se non per motivi di salute; per particolari ragioni di famiglia, che i genitori devono preventivamente motivare al Dirigente Scolastico, si può derogare dalla norma. In tal caso i genitori si assumono la responsabilità delle conseguenze didattiche negative che un'assenza prolungata può comportare sull'andamento scolastico dell'alunno.

E. provvedimenti disciplinari

Le norme disciplinari riguardanti gli alunni sono previste dall'art. 328 del T.U. 297/94, e vengono ad essere modificate a norma dello "Statuto delle studentesse e degli studenti", istituito con D.P.R. n. 249 del 24-06-1998, successivamente modificato dal D.P.R. 21-11-2007, n. 235, di cui si riportano qui di seguito le principali disposizioni:

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.
- 9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

Si elencano di seguito le **sanzioni previste in questo Istituto, a seconda degli illeciti commessi.**

1. **per mancanza ai doveri scolastici, negligenza abituale, violazioni dello Statuto o del Regolamento interno:**
 - ammonizione privata o in classe, eventualmente trascritta sul registro di classe;
 - allontanamento dalla lezione, di competenza degli insegnanti, o del Dirigente scolastico.**Il richiamo scritto sul registro di classe va sempre fatto copiare sul diario e fatto firmare da un genitore come avviso ufficiale della Scuola alla famiglia.**
2. **per il reiterarsi dei casi di cui al punto precedente, per assenze ingiustificate, per uso illecito del telefonino cellulare o di altri apparecchi simili, per fatti che turbino il regolare andamento della scuola:**
 - ammonimento scritto, di competenza del Dirigente scolastico e/o dei docenti.
3. **per fatti che turbino il regolare andamento della scuola, per offesa al decoro personale, alla religione ed alle istituzioni, per offese alla morale e per oltraggio all'istituto o al corpo insegnante:**
 - **sospensione fino a quindici giorni** (la punizione può essere eventualmente commutata con richiesta

della riparazione del danno o con attività a favore della comunità scolastica); su delibera del Consiglio di classe.

4. per reati di particolare gravità, a giudizio del Consiglio di Classe

- **allontanamento dalla comunità scolastica** sino al permanere della situazione di pericolo o delle condizioni di accertata incompatibilità ambientale; su decisione del Consiglio d'Istituto su proposta del Consiglio di Classe.

5. **nei casi di recidiva**, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, **la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico, su decisione del Consiglio di Istituto.**

A norma dell'art. 7 (comma 2) del D. P. R. n° 122 / 2009,

“La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'art. 4, comma 1, del DPR 249 / 1998, e al quale si possa attribuire la responsabilità nei contesti di cui la comma 1 dell'art. 2 del D. Legge 1° / 09 / 2008, dei comportamenti...” che così si riassumono:

- commissione di reati che violano la dignità e il rispetto della persona;
- pericolo per l'incolumità delle persone;
- violenza tale da generare un elevato allarme sociale;
- quando non siano rispettati i doveri di frequentare regolarmente i corsi e di assolvere agli impegni di studio;
- non tenere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale della scuola e dei compagni lo stesso rispetto, anche formale, che si chiede per se stessi;
- non utilizzare correttamente le strutture e i sussidi didattici ed arrecare danni al patrimonio della scuola.

A norma dell'art. 2 del D.P.R. 235 / 2007 (**impugnazioni**)

1. «Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico».
2. «L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento».

Per la Scuola Secondaria **l'organo di garanzia** è costituito da n° 1 docente designato dal Collegio dei Docenti, da n° 2 genitori eletti dai genitori contestualmente alle elezioni delle componenti del Consiglio di Istituto, e presieduto dal Dirigente Scolastico. A norma dell'art. 2, comma 7, del D.P.R. n. 235 / 2007, esso resta in carica per due anni scolastici.

Modalità di comunicazione scuola-studenti e scuola-genitori

Le modalità di comunicazione scuola - famiglia sono generalmente le seguenti:

Comunicazioni scritte

- Il Dirigente scolastico comunica informazioni, calendari delle convocazioni dei Consigli di Classe, iniziative e proposte di carattere generale attraverso lettere in fotocopia che vengono distribuite agli studenti affinché siano consegnate alle famiglie.
- Su richiesta dei docenti o del Consiglio di classe, alle famiglie possono essere comunicate particolari situazioni relative all'andamento didattico o disciplinare attraverso lettere personali.
- Sempre attraverso una lettera alla famiglia, in caso di necessità, il Dirigente o gli insegnanti possono richiedere un colloquio con i genitori.
- Per comunicazioni scritte tra il singolo docente e la famiglia è generalmente utilizzato l'apposito spazio sul diario dell'alunno o sul libretto delle giustificazioni.

Incontri a scuola

- Possono essere fissati dal Dirigente scolastico per conferire con la famiglia di alunni con problemi particolari; possono essere richiesti dai genitori previo appuntamento.
- Il Consiglio di Istituto, sulla base del Piano annuale delle attività definito dal Collegio dei Docenti, stabilisce le modalità di incontro Scuola-Famiglia che verranno comunicate ai genitori nei tempi utili.
- Il Consiglio di Classe o le assemblee dei genitori possono essere convocati dal Dirigente al di fuori del normale calendario, anche su richiesta dei rappresentanti dei genitori, quando si verificano situazioni generali di eccezionalità o di urgenza tali da rendere necessario il confronto tra tutte le componenti scolastiche.

Revisionato dal Consiglio di Istituto
nella riunione del 04 luglio 2017